

UNIFICAZIONE ALBI DOTTORI COMMERCIALISTI E
RAGIONIERI: D.LGS. N° 139 DEL 28/06/2005.

FINALMENTE E' STATA DISCIPLINATA
L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI
"COMMERCIALISTA".

Finalmente, dopo molti anni di diatriba, riguardanti la corretta attribuzione, al professionista che ne avesse effettivamente il diritto, del titolo di commercialista, con l'ultimo d. lgs. n° 139 del 28/06/2005, è stata disciplinata definitivamente tale questione.

In data antecedente al decreto, le due categorie di professionisti erano disciplinate da decreti diversi, ovvero il d.p.r. 27 ottobre 1953 n°1067 (per i dottori commercialisti) e il d.p.r. 27 ottobre 1953 n°1068 (per i ragionieri commercialisti).

Il nuovo decreto invece prevede l'istituzione di un unico albo, articolato in due sezioni A e B. La sezione A è riservata all'iscrizione dei commercialisti (nella quale confluiranno sia i dottori commercialisti, che i ragionieri commercialisti fino ad esaurimento), mentre la sezione B è quella relativa agli esperti contabili.

Gli attuali professionisti sopra menzionati saranno iscritti di diritto nella sezione A.

La distinzione riguarderà esclusivamente il titolo, rispettivamente di <dottore commercialista> e di <ragioniere commercialista>.

Per quanto riguarda la questione relativa all'utilizzo dei titoli professionali, secondo quanto recita l'art. 39 del decreto, può dirsi che: salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella sezione A commercialisti, spetta il titolo professionale di "dottore commercialista", agli iscritti nella sezione B esperti contabili, spetta il titolo professionale di "esperto contabile".

Il termine commercialista può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A commercialisti dell'albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto, (quindi non può essere utilizzato senza i requisiti o le ulteriori specificazioni tecniche, il titolo di commercialista anzidetto), ad es. dott. Rossi Mario- dottore commercialista, ragion. Antonio Bianchi- ragioniere commercialista. In tale decreto è previsto anche il divieto di iscrizione plurima nelle anzidette sezioni. E' importante anche l'osservanza dell'art. 3, secondo il quale è vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia il diritto.

La convergenza verso un unico albo, presenta anche una coerenza con le disposizioni comunitarie, le quali già prevedono un percorso di tal genere.

Infine, il decreto legislativo prevede anche (articolo 34) uno speciale elenco di professionisti in situazione di temporanea incompatibilità (giornalisti professionisti, imprenditori, promotori finanziari, appaltatori di servizi pubblici). Ciò affinché non si perda il titolo, ma non si generi nemmeno equivoci all'utenza.

Il presidente

Saverio Gitto